

V.G. 4409/2017



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 gennaio 2018;

letto il piano del consumatore del 10/03/2017 proposto dal sig. Lentini Duilio, successivamente integrato il 31/05/2017 e il 28/09/2017, nonché ulteriormente rettificato in seno alla memoria depositata il 9 gennaio 2018 in merito alla differenza di € 457,28 tra la somma indicata nel piano e quella di cui all'estratto conto depositato- in sede di precisazione del credito- da parte della Findomestic Banca S.p.a.;

rilevato che è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Fabiola Fregola, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

esaminata la memoria di costituzione depositata dalla FINDOMESTIC BANCA SpA il 30 novembre 2017;

viste le note depositate dalle parti e dal professionista nominato;

considerato che i legali del ricorrente, all'udienza suindicata del 12 gennaio 2018, hanno esibito su supporto cartaceo la "comunicazione di ricollocazione" presso altro punto vendita a Venezia della GrandVision Italy S.r.l., consegnata "brevi manu" al Sig. Lentini Duilio in data 09/01/2018, con la quale è stato reso noto al dipendente il mutamento della sede di lavoro;

precisato, in proposito, che i procuratori del debitore hanno rappresentato: *"che siffatta sopravvenienza non modifica gli impegni assunti con il piano proposto"*;



tanto premesso, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;

evidenziato, al riguardo, che non possono condividersi le deduzioni sollevate dall'unico creditore che si è costituito nel presente procedimento, la FINDOMESTIC BANCA SpA, sotto il profilo della carenza del requisito della c.d. meritevolezza;

osservato, infatti, che- come correttamente posto in luce dal professionista nominato- il predetto istituto ha concesso in favore del consumatore due distinti finanziamenti, uno nel corso del 2007 e l'altro nel 2011 e, in particolare, quest'ultimo è stato erogato con il precipuo fine dell'acquisto dell'unico veicolo nella disponibilità del nucleo familiare del sig. Lentini, "atteso il puntuale rispetto delle rate" del precedente, in conformità alla previsione dell'art. 124 bis del T.U.B.;

considerato, più in generale, che nella fattispecie in esame, sulla base della allegazioni di parte ricorrente (incremento delle spese familiari in conseguenza della nascita delle due figlie- si veda, al riguardo, pag. 5 della relazione dell'O.C.C.-), è da escludere che costui abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento in cui versa;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 69.936,97, così distinta:

| | | | |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscossione Sicilia | Tributario (Privilegiato) | € 1.703,37 | (così rettificato a seguito della trasmissione da parte del concessionario dell'estratto di ruolo aggiornato al 10 ottobre 2017); |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Banca Mediolanum | scopertura c/c n. 0490309 (Chirografario) | € 10.072,64 |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Istituti Finanziari (Agos Ducato S.p.A., Findomestic S.p.A., Consel S.p.A., Findomestic Carta Aurea) | (Chirografario) | € 58.160,96 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|

(tenuto conto della precisazione del credito della Findomestic S.p.A. in seno alla memoria di costituzione);



osservato che, all'anzidetta esposizione debitoria pregressa, deve sommarsi quella maturata a seguito dell'accesso alla procedura nei confronti del professionista nominato con funzioni di O.C.C., avv. F. Fregola, alla quale è stato prospettato il pagamento di euro 1.585,00, oltre accessori, compenso che si reputa congruo avuto riguardo ai criteri contemplati dagli articoli 15 e 16 del d.m. n. 202/2014;

considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente il creditore in prededuzione e quello privilegiato, quest'ultimo, la Riscossione Sicilia, secondo quanto prospettato nella nota integrativa depositata il 29 settembre 2017 e per l'importo indicato da ultimo nella memoria presentata il 9 gennaio di € 1.703,37, destinandovi l'ammontare del rateo di tredicesima mensilità della retribuzione percepita, immediatamente a seguito dell'omologa del piano presentato;

ritenuto che con la medesima cadenza temporale e, dunque, all'esito dell'omologazione il debitore dovrà, del pari, provvedere alla corresponsione del compenso spettante all'avv. F. Fregola, in conformità, del resto, alla previsione dell'art. 13, comma 4 bis, della legge n. 3/2012;

osservato che nel piano è poi previsto che i crediti chirografari saranno soddisfatti nella misura del 18,59%, mediante la corresponsione del complessivo importo di euro 12.600,00 nell'arco di sette anni, con rate mensili di euro 150,00, somma che sarà versata su un conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro- agenzia del Palazzo di Giustizia-, ripartita pro quota agli anzidetti creditori periodicamente e, precisamente, ogni sei mesi;

rilevato che il ricorrente assolverà a tale impegno destinando ai creditori la propria retribuzione (ammontante ad € 1.500,00 netti mensili) nella misura del 10 %, e trattenendo per sé e per il proprio nucleo familiare il restante importo;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, inoltre, sotto il profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, che devono essere condivise le considerazioni sul punto illustrate dal professionista nominato, tenuto conto del fatto che l'unico bene nella disponibilità del debitore è risultato essere un motoveicolo YAMAHA – tg CV 79561 – del 2006 del valore attuale di €. 1.500,00 massimo circa e che, pertanto, i creditori potrebbero in concreto aggredire solo la parte pignorabile della retribuzione mensile del debitore, con conseguente allungamento a dismisura dei tempi di realizzazione del rispettivo credito;



ritenuto, quindi, che la durata del piano (7 anni) e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori (100% per il privilegiato e 18,59% per i chirografari) costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la contestazione circa la convenienza del piano, sollevata dal creditore Findomestic S.p.A., deve essere disattesa;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate al Professionista nominato, Avv. Fabiola Fregola, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da Lentini Duilio, nato a Palermo il 15 luglio 1978;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Avv. Fabiola Fregola, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce Lentini Duilio alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano.

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Avv. Fabiola Fregola.

Palermo, 18 gennaio 2018

Il Giudice delegato

Monica Montante



Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



TRIBUNALE DI PALERMO
- SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

ISTANZA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
EX ART. 7 co. 1 bis L. 03/2012

PROPOSTO DAL: SIG. LENTINI DUILIO
Avv. Enrico Napoli
Avv. Marco Nicolò Luca

PIANO DEL CONSUMATORE
- Proposta -

Palermo, 10/03/2017

ON. TRIBUNALE DI PALERMO
- SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

Il Sig. Lentini Duilio, nato a Palermo il 15/07/1978 (C.F.: LNTDLU78L15G273W), residente in Palermo Via Cruillas n. 2, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Mariano Stabile n. 85, presso lo studio dell'Avv. Enrico Napoli (C.F.: NPLNRC65B10G273F; Fax: 091/321237; Pec: enriconapoli@pecavvpa.it) e dall'Avv. Marco Nicolò Luca (C.F.: LCUMCN84H05G273A; Fax: 091/321237; Pec: marcoluca@pecavvpa.it), dai quali è assistito, ai fini del presente procedimento, giusta procura che si deve intendere apposta in calce alla presente istanza, espone quanto segue:

1. Premessa

Il Sig. Lentini Duilio, così come verrà meglio provato e documentato con la presente istanza, purtroppo versa nelle condizioni, oggettive e soggettive, previste dall'art. 6 co. 2 lett. a) e b) della L. 03/2012.

Ed invero, l'odierno istante oggi è costretto a patire una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*, causata da un'esposizione debitoria alla quale il Sig. Lentini, in quanto mera persona fisica da qualificare quale “consumatore”, non riesce in alcun modo a farvi fronte se non con pregiudizio alla sussistenza propria e quella della propria famiglia.

Oltre al possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla normativa richiamata il Sig. Lentini, inoltre, non è sottoposto o sottoponibile ad alcuna procedura concorsuale diversa da quella regolata nel capo II della L. n. 03/2012, essendo costui un dipendente della società GRANDVISION ITALY S.R.L. UNIPERSONALE (GIA' ANGELO RANDAZZO S.R.L.) (P.I.: 02011841208) con sede in Bologna, Via Faggio n. 1/12 D, con la qualifica di impiegato.

A ciò si aggiunga che il Sig. Lentini, nei cinque anni precedenti alla data odierna, non ha mai utilizzato alcuno degli strumenti previsti dalla L. 03/2012 e, pertanto, non ha subito alcun provvedimento d'impugnazione, risoluzione di accordo del debitore, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

2. Nucleo familiare del Sig. Lentini Duilio

Il nucleo familiare di parte istante, così come attestato dal certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Palermo in data 06/03/2017, è composto da n. 4 persone e, nello specifico: dallo stesso Sig. Lentini, dalla compagna Sig.ra Barraco Elena – nata a Palermo il 10/12/1978 (C.F.: BRRLNE78T50G273A) – nonché dalle due figlie [REDACTED]

Si precisa che, seppur l'odierno istante e la Sig. Barraco non abbiano contratto matrimonio civile, questi risultano essere conviventi costituendo, insieme alle due figlie, nucleo familiare unico anche da un punto di vista patrimoniale.

3. Cause del sovraindebitamento

Come già anticipato nella parte in premessa, il Sig. Lentini, purtroppo, oggi non riesce a fare fronte alla propria esposizione debitoria, principalmente costituita da obbligazioni nei confronti di istituti finanziari di credito al consumo i quali, nonostante la situazione patrimoniale dell'odierno istante e l'assenza di idonee garanzie, hanno elargito cospicui finanziamenti allo stesso.

Ed invero, il Sig. Lentini si è ritrovato a dovere fronteggiare, come la maggior parte degli italiani, la crisi generale e l'aumento del costo della vita, fattori questi che hanno inciso sulla gestione economica delle risorse patrimoniali dell'odierno istante.

Con la nascita delle figlie – avvenute nel 2011 e nel 2014 - e con l'aumento delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, il Sig. Lentini ha cominciato a trovarsi in difficoltà, tanto da auspicare che l'accesso ai finanziamenti degli istituti di credito potesse essere risolutorio e d'ausilio all'economia della propria famiglia.

Purtroppo non è stato così.

Come potrà notare l'On.le Decidente, i diversi debiti del Sig. Lentini hanno ad oggetto differenti finanziamenti (Findomestic, Consel ed Agos) tutti contratti a distanza di un anno tra loro e tutti funzionali a fare fronte, nelle prospettive dell'istante, oltre che alle esigenze primarie del proprio

nucleo familiare anche all'aumento del proprio debito generale nei confronti proprio degli stessi istituti di credito.

Nello specifico, a seguito dell'estinzione del finanziamento aperto con Consel S.p.a., avvenuta dietro integrale pagamento del residuo importo dovuto di € 6.386,89, il Sig. Lentini ha stipulato un successivo contratto di finanziamento concluso con Findomestic Banca S.p.a. in forza del quale, a fronte di un credito concesso di € 14.599,00, il richiedente avrebbe dovuto restituire la somma di € 16.674,68 mediante n. 72 rate di € 228,50.

Il suddetto finanziamento aveva, quale scopo, quello di rendere possibile l'acquisto dell'unico veicolo utilizzato dalla famiglia Lentini-Barraco - di proprietà della Sig.ra Barraco - per le basilari esigenze di spostamento.

Purtroppo, già ancor prima del pagamento delle 26 rate rettamente corrisposte - pari a complessivi € 6.006,00 - sono sorte delle difficoltà nella sfera economica del richiedente nell'adempiere alla propria obbligazione tanto che, in data 01/10/2012 - anche a seguito di un aumento delle proprie spese dovuto alla nascita della primogenita - il Sig. Lentini ha sottoscritto con la Consel S.p.a. un altro contratto di finanziamento di € 10.000,00, a fronte della cui elargizione parte istante avrebbe dovuto restituire la complessiva somma di € 16.724,62 in 120 rate da € 136,50.

Anche in tale evenienza, dovendo dare priorità alle esigenze economiche familiari, il Sig. Lentini non è riuscito ad assolvere il proprio impegno, tanto da rimanere in capo allo stesso un debito complessivo pari ad € 15.039,00 come da comunicazione dell'istituto finanziario del 15/10/2013.

Infine, nell'estremo disperato sforzo di risollevarsi economicamente le proprie sorti e quelle della propria famiglia e con l'obiettivo di recuperare un ulteriore apporto finanziario al fine di fronteggiare i propri debiti, il Sig. Lentini, il 28/03/2013, accede ad un ultimo finanziamento, questa volta di € 20.000,00 con la Agos Ducato S.p.a., da restituire nella somma di € 31.626,91 con n. 120 rate da € 225,50.

Come potrà notare l'On. Decidente dalla documentazione allegata, non può non evidenziarsi un comportamento contrario agli obblighi di buona fede e tutela del consumatore da parte del soggetto finanziatore stante che, l'Agos Ducato S.p.a. ha, in prima battuta, bocciato la richiesta di finanziamento con TAEG individuato al 6,70% e che avrebbe obbligato il Sig. Lentini a corrispondere la somma di € 27.246,91, salvo poi approvare il finanziamento con l'applicazione del

T.A.E.G. al 10,41%, imponendo così, quale condizione per l'erogazione di € 20.000,00, la restituzione di € 31.626,91.

Ma vi è di più.

Sempre dalla documentazione in atti si evince che la Agos Ducato S.p.a. ha, automaticamente, trattenuto dall'importo finanziato la somma di € 8.083,06 per l'estinzione di una precedente pratica (n. 42525149) sempre intestata al Sig. Lentini, facendo così aumentare, in maniera esponenziale, il costo dei finanziamenti concessi al richiedente ed applicando ulteriori interessi e costi di pratica, assicurazione e quanto altro ancora.

Purtroppo, anche in tale occasione l'odierno istante non è riuscito ad estinguere il proprio debito, se non nella misura di € 2.630,00, corrispondenti a n. 10 rate mensili.

Preso atto dell'impossibilità di soddisfare interamente i propri creditori-finanziatori, alle condizioni contrattualmente prefissate, nel 2013, con nota circolare, è stato proposto all'intero ceto creditorio un pagamento di € 200,00 al mese, fino ad estinzione del debito, da ripartire pro quota tra gli stessi, e ciò proprio al fine di non venire meno agli impegni presi.

A tale richiesta soltanto la Consel S.p.a. si è espressa, manifestando la non disponibilità ad una simile proposta, mentre gli altri soggetti creditori non si sono premurati di comunicare alcun tipo di riscontro.

Da qui la decisione del Sig. Lentini di dare priorità alle essenziali ed ordinarie esigenze della propria famiglia alle quali è destinata l'unica fonte di reddito di parte istante, così come dimostrato dalla documentazione allegata e dettagliatamente indicata *infra*.

Purtroppo, con la notifica dell'atto di precetto da parte della Banca Mediolanum S.p.a. del 13/12/2016, l'odierno istante presa coscienza che il debito accumulato avrebbe comportato solo ulteriori pregiudizi alla situazione patrimoniale della famiglia, ha deciso di accedere al presente istituto.

Già sommariamente, in tale sede, si può anticipare inoltre che il Sig. Lentini, pur essendo formalmente garante del contratto di affitto dell'immobile in cui risiede il proprio nucleo familiare, fattivamente ne corrisponde il canone così come dal proprio stipendio vengono prelevate tutte le altre somme funzionali alle spese della propria famiglia (bollette, utenze, spese mediche, assicurazioni veicoli, imposte etc) e che le ulteriori spese quotidiane di gestione della famiglia

(spesa alimentare, abbigliamento delle figlie, medicine, spese mediche ecc.) vengono suddivise con la compagna nella misura del 50% ciascuno.

Non si può comunque non evidenziare che, se da un lato parte istante ha fatto un incolpevole affidamento al credito al consumo, dall'altro lato gli istituti finanziari, in possesso degli strumenti e delle informazioni di affidabilità del soggetto richiedente, hanno comunque senza alcuna cautela erogato somme al Sig. Lentini, nella consapevolezza che lo stesso avesse già aperto ulteriori linee di credito oltre quella, di volta in volta, richiesta.

Merita altresì di essere posto all'attenzione del Giudice, anche ai fini delle valutazioni circa l'incolpevolezza del ricorrente nel causare il proprio sovraindebitamento, che alcuni dei crediti concessi dagli istituti finanziari sono stati utilizzati automaticamente dagli stessi al fine di estinguere, anche senza preventiva autorizzazione, i precedenti finanziamenti contratti dallo stesso Lentini ed in precedenza rettammente rispettati.

Da ciò, pertanto, deriva un concorso, se non una quasi totale responsabilità, degli stessi creditori nell'odierna situazione di dissesto patrimoniale del "consumatore" Lentini, il quale proprio al fine definire la propria posizione debitoria si vede costretto, oggi, accedere all'istituto di cui alla L. 03/2012.

4. Situazione debitoria del Sig. Lentini Duilio

Verificate le cause, esogene ed endogene, del sovraindebitamento oggi patito da parte istante, nell'analisi dell'esposizione debitoria, questa oggi risulta così sintetizzabile, al netto di eventuali interessi maturati nelle more per ritardato pagamento:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Debiti verso l'erario | € 500,00 |
| Debiti verso banche | € 10.072,64 |
| Debiti verso istituti finanziari | € 57.704,59 |
| Spese esigenze familiari annuali | € 12.881,83 |
| TOTALE | € 81.159,06 |

Le superiori voci di debito, complessivamente indicate, hanno ad oggetto i seguenti crediti qui di seguito specificati:

1. Debiti verso l'erario:

Il Sig. Lentini, allo stato, non può riferire con esattezza la propria esposizione con l'erario, in quanto non in possesso di documentazione da questa desumibile.

Ed invero, da un'ultima ispezione il debito complessivo dovrebbe ammontare a circa € 500,00.

Proprio al fine di avere l'importo effettivamente dovuto ad oggi, in data 06/02/2017 è stata formalizzata apposita istanza alla Riscossione Sicilia S.p.a. al fine di conoscere i carichi pendenti, richiesta che ancora non è stata riscontrata e che ci si riserva di allegare una volta avuta l'opportuna documentazione da parte dell'ente della riscossione.

2. Debiti nei confronti delle banche:

| | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------|
| Banca Mediolanum S.p.a. | € 10.072,64 | Scopertura c/c n. 0490309 |
|-------------------------|-------------|---------------------------|

Si precisa, a tal proposito, che la sorte capitale di debito nei confronti della Banca Mediolanum S.p.a. è pari ad € 8.609,92, mentre la restante parte, pari ad € 1.462,72 è da imputare a spese legali di cui al D.I. n. 737/2016, emesso dal Tribunale di Palermo, nonché successivo atto di precetto notificato il 13/12/2016.

3. Debiti nei confronti degli Istituti finanziari:

| | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Agos Ducato S.p.a. | € 28.996,00 | Finanziamento n. 47786196 |
| Findomestic S.p.a. | € 10.668,68 | Finanziamento n. 201229632312211/10062212063933 |
| Consel S.p.a. | € 15.039,00 | Finanziamento n. 1573961/PP |
| Findomestic Carta Aurea | € 3.000,00 | Carta di credito revolving n. 10062212063933 |
| TOTALE | € 57.703,68 | |

4. Spese annuali esigenze familiari

Qui di seguito vengono elencate le spese annuali delle esigenze familiari che, così come già anticipato in precedenza, vengono affrontate esclusivamente con lo stipendio del Sig. Lentini

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Sig. Ignazzitto Mario Giacomo | € 7.200,00 | Contratto di affitto locazione abitativa |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------|

| | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AXA Assicurazioni S.p.a. | € 430,00 | Polizza assicurativa veicolo Fiat Punto Tg. EJ054ZE |
| AXA Assicurazioni S.p.a. | € 227,50 | Polizza Assicurativa motoveicolo Yamaha Tg. CV79561 |
| Condominio di Via Cruillas n. 2 | € 540,00 | Quota condominiale mensile versata annualmente |
| H3G S.P.A. | € 240,00 | Utenza telefonica |
| Enel Energia S.p.a. | € 747,17 | Contratto servizio luce |
| Enel Energia Gas S.p.a. | € 330,71 | Contratto servizio gas |
| Comune di Palermo | € 250,00 | Tarsu - Tassa rifiuti |
| Varie ed eventuali | € 3.600,00 | Quota annuale Lentini spese medie ordinarie e straordinarie vita personale e familiare |
| Agenzia delle Entrate | € 56,45 | Bollo motoveicolo tg. CV79561 |
| TOTALE | € 12.881,83 | |

5. Situazione reddituale del Sig. Lentini Duilio e del proprio nucleo familiare

A fronte delle passività sopra specificate, il Sig. Lentini ha, quale proprio patrimonio personale, unicamente il reddito da lavoro dipendente, nonché la proprietà del motoveicolo Yamaha XT660X Tg. CV79561, immatricolata nel 2006, e di esiguo valore commerciale pari ad € 1.500,00.

Nello specifico, il Sig. Lentini svolge l'attività di impiegato per la GRANDVISION ITALY S.R.L. UNIPERSONALE, percependo uno stipendio mensile medio di € 1.400,00 mensili, ai quali devono aggiungersi € 140,00 destinati esclusivamente a titolo di assegno al nucleo familiare.

Suddividendo gli oneri annuali necessari alle esigenze familiari, quantificate in complessivi € **12.881,83** in n. 12 mesi, il Sig. Lentini si trova a fronteggiare una spesa media mensile di € 1.073,48, oltre ulteriori incombenze varie ed eventuali, per cui allo stipendio mensile deve essere

detratto il superiore importo, rimanendo, sempre in media e presuntivamente, solo la somma di € 326,52 nella disponibilità del ricorrente.

In merito alla situazione reddituale complessiva, funzionale a fare fronte alle esigenze del nucleo familiare dell'istante si deve, ovviamente, prendere in considerazione il reddito da lavoro dipendente della compagna, Sig.ra Barraco Elena, che si può mensilmente così sintetizzare:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Reddito medio mensile da lavoro dipendente | € 850,00 |
| Rata finanziamento MPS Consum.it | - € 280,00 |
| Quota Barraco spese medie ordinarie e straordinarie vita personale e familiare | - € 300,00 |
| TOTALE RESIDUO | € 270,00 |

Alla luce di quanto sopra prospettato, pertanto, complessivamente considerando, il nucleo familiare Lentini-Barraco ha a disposizione quale importo residuo per fare fronte al sostentamento delle basilari esigenze di vita quello di € 596,52.

Ben vero la superiore somma non può, in alcun modo, essere presa in considerazione quale residuo fondo di accantonamento e risparmio, al netto di tutte le spese che vengono affrontate.

Ed infatti, come di ovvia conoscenza, alle spese preventivabili e quantificabili *ex ante*, mensilmente ogni soggetto e/o famiglia affronta ulteriori esborsi straordinari che possono trovare la propria causa in diversi fattori: medicinali, spese mediche, opere di manutenzione ordinaria dell'abitazione, delle autovetture, guasti di beni ed altro ancora, costi questi che, ovviamente, incidono su quell'esiguo importo che rimane a disposizione dell'intero nucleo familiare, destinato con ovvia priorità alle esigenze delle due piccole figlie.

Proprio quest'ultimo elemento è da tenersi in grande considerazione, anche ai fini delle valutazioni finali alle quali saranno chiamate gli organi della procedura, in quanto nel prossimo futuro – periodo nel quale troverebbe esecuzione l'auspicato piano - le esigenze della prole della famiglia Lentini-Barraco aumenteranno, con l'inizio della scuola e con il conseguente aumento delle spese scolastiche e di tutte quelle funzionali alla crescita personale delle stesse.

6. La proposta ed il piano

Come di lapalissiana evidenza, nella fattispecie *de qua* vi è un notevole ed inconfutabile squilibrio tra le obbligazioni assunte dal Sig. Lentini ed il proprio patrimonio personale.

Ed invero, la doverosa precisazione dei costi che il ricorrente - con l'ausilio del minimo apporto finanziario della compagna - affronta per le esigenze basilari del proprio nucleo familiare è funzionale alla predisponenda proposta, anche alla luce dell'impossibilità di inserire, nella classe dei creditori destinatari del piano, i titolari di crediti il cui soddisfo integrale e continuato è necessario per garantire standard minimi di vivibilità del ricorrente, della compagna e delle figlie.

Ed infatti alla luce di quanto sopra il debitore propone di soddisfare i propri creditori mediante il seguente piano:

| <i>Debiti</i> | <i>Natura</i> | <i>Importo</i> | <i>% offerta</i> |
|------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Debiti erariali | Privilegio | € 500,00 | 100% |
| Debiti verso banche | Chirografo | € 10.072,64 | 10,32 % |
| Debiti verso Ist. finanziari | Chirografo | € 57.703,68 | 10,32 % |

Occorre specificare che per i debiti erariali, per i quali il Sig. Lentini sta già provvedendo a conoscere l'esatto importo (verosimilmente quello indicato) mediante accesso presso i competenti uffici e per i quali è in attesa di riscontro, a prescindere dall'esito dell'istruttoria presso i competenti uffici, detti debiti verranno pagati integralmente dallo stesso nella misura del 100%.

In merito alle somme dovute agli istituti di credito e bancari, la percentuale indicata nella presente proposta – pari al 10,32% - verrebbe corrisposta tramite la cessione della tredicesima mensilità, pari ad € 1.400,00, da assegnare annualmente *pro quota* – al maturare della stessa - ai diversi creditori nell'arco complessivo di 5 anni dal decreto di omologa ed, *ergo*, per un importo complessivo di € 7.000,00.

Una proposta in tal senso strutturata, se da un lato soddisferebbe solo parzialmente i creditori chirografari, dall'altro permetterebbe loro di vedere corrisposti i propri crediti in un arco di tempo inferiore rispetto a quello preventivabile in caso di ipotetiche azioni di pignoramento del quinto della retribuzione che, non potendosi cumulare tra loro, seguirebbero l'ordine temporale delle rispettive esecuzioni, con una conseguente dilatazione dei tempi di soddisfo superiori ai 60 mesi previsti con l'odierna proposta.

Una tale inauspicata evenienza comporterebbe, di contro, per il debitore essere costretto a subire, nel lungo termine, la propria esposizione debitoria con grave pregiudizio per sé e soprattutto per il nucleo familiare all'interno del quale, così come già più volte ribadito, sono presenti due minorenni di età rispettiva di anni 5 e anni 2, alla cui completa e corretta formazione il Sig. Lentini vuole destinare i propri futuri guadagni.

A ciò si aggiunga che l'importo di € 7.000,00 è di gran lunga superiore all'unico patrimonio disponibile del debitore e che consiste nella Yamaha Tg. CV79561, immatricolata nel 2006 e di valore commerciale, comunque, non superiore agli € 1.500,00/2.000,00.

Una liquidazione di tale bene sarebbe, oltre che antieconomica, anche poco soddisfattiva in quanto garantirebbe in misura nettamente inferiore i creditori rispetto alla proposta sopra esposta.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto:

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO

- Ammettere il Sig. Lentini Duilio, alla procedura prevista dall'art. 7 co. 1 *bis* della L. 03/2012 ed, *ergo*, emettere decreto di fissazione udienza;
- Nominare un professionista ai sensi dell'art. 15 c. 9 L. 3/2012 che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge;
- Dichiarare la sospensione delle procedure esecutive incoate ed incoande nelle more del procedimento, in quanto pregiudizievoli per la fattibilità del piano;
- Emettere decreto di omologa del presente piano;

Con Osservanza

Palermo 10/03/2017

Sig. Duilio Lentini

Avv. Enrico Napoli

Avv. Marco Nicolò Luca

STUDIO LEGALE NAPOLI

Fondato nell'anno 1961 dall'Avv. Alfonso Napoli

AVV. ENRICO NAPOLI

-Patronante in Cassazione-

AVV. MARCO NICOLÒ LUCA

*Tel. (091) 321237 – 321685 Fax: (091) 6111713 - Via M. Stabile n. 85 90139 Palermo
enriconapoli@pecavvpa.it – marcoluca@pecavvpa.it*

ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO

PIANO DEL CONSUMATORE: LENTINI DUILIO

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA MONICA MONTANTE

R.G. N. 4409/2017

INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA

Del Sig. **Lentini Duilio**, nato a Palermo il 15/07/1978 (C.F.: LNTDLU78L15G273W), rappresentato e difeso dagli Avv.ti **Enrico Napoli** (C.F.: NPLNRC65B10G273A; Fax n. 091/321237; pec: enriconapoli@pecavvpa.it) e **Marco Nicolò Luca** (C.F.: LCUMCN84H05G273A; Fax: 091/321237; pec: marcoluca@pecavvpa.it), espone e specifica quanto segue

PREMESSO

- Che con ricorso depositato in data 31/07/2017, il Sig. Lentini Duilio ha richiesto l'omologa del piano del consumatore, redatto nei termini di cui alla proposta del 10/03/2017, così come modificata con l'integrazione del 31/05/2017;
- Che parte istante ha, altresì, depositato la relazione del professionista nominato – Avv. Fabiola Fregola – nella quale è stato attestato che il piano proposto assolve alle condizioni prescritte dagli artt. 9 e ss. della L. 03/2012 e, pertanto, suscettibile di omologazione;
- Che, nello specifico, il piano prevede, oltre al pagamento dei creditori chirografari (banche ed istituti di credito) nella misura percentuale del 18,59%, l'adempimento dei propri debiti nei confronti dell'Erario – pari a complessivi € 1.679,88 - in maniera integrale e secondo un piano di

STUDIO LEGALE NAPOLI

Fondato nell'anno 1961 dall'Avv. Alfonso Napoli

AVV. ENRICO NAPOLI

-Patrocinante in Cassazione-

AVV. MARCO NICOLO' LUCA

Tel. (091) 321237 - 321685 Fax: (091) 6111713 - Via M. Stabile n. 85 90139 Palermo

enriconapoli@pecavvpa.it - marcoluca@pecavvpa.it

rateazione da concordare con la Riscossione Sicilia S.p.a., previa autorizzazione del G.D;

- Che il superiore importo sarebbe quello risultante dall'estratto ruolo comunicato dall'ente della riscossione al Sig. Lentini Duilio alla data del 10/03/2017 (All. 1) e dal quale si desume che le somme dovute alla Riscossione Sicilia S.p.a. riguardano contravvenzioni al codice della strada e tassa smaltimento rifiuti, alle quali è stato attribuito, all'interno del piano, gradazione di privilegio generale ex art. 2752 co. 3 c.c.;

- Che con provvedimento del 16-18/09/2017, il G.D. Dott.ssa Monica Montante, in ottemperanza all'art. 9 co. 3 L. 03/2012, ha onerato parte ricorrente di rendere i chiarimenti e di apportare le relative integrazioni, vista l'indeterminatezza della prospettata dilazione di detti debiti;

RITENUTO

- Che il Sig. Lentini, con la presente integrazione, reitera la propria volontà di adempimento integrale dei c.d. "debiti erariali";

- Che a parziale modifica di quanto già proposto nel piano del 10/03/2017 e successiva integrazione del 31/05/2017 - che in tale sede devono intendersi richiamati e trascritti - offre il pagamento della somma di € 1.679,88 in un'unica soluzione, importo che verrà corrisposto successivamente all'eventuale omologa del piano attingendo alle somme percepite dal Sig. Lentini a titolo di tredicesima mensilità;

- Che il pagamento, così come sopra prospettato, è in armonia con la ripartizione semestrale prevista per gli ulteriori creditori e, pertanto, non implica violazione dei gradi di prelazione;

STUDIO LEGALE NAPOLI

Fondato nell'anno 1961 dall'Avv. Alfonso Napoli

AVV. ENRICO NAPOLI

Patrocinante in Cassazione

AVV. MARCO NICOLÒ LUCA

Tel. (091) 321237 – 321685 Fax (091) 6111713 - Via M. Stabile n. 85 90139 Palermo
enriconapoli@pecavvpa.it – marcoluca@pecavvpa.it

- Che la presente modifica parziale non comporta un differimento dei tempi di esecuzione e di soddisfazione per gli altri creditori;

- Che, il superiore importo verrà versato presso il conto corrente che verrebbe acceso dal Sig. Lentini presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia Palazzo di Giustizia – così come già prospettato nel redatto piano per il pagamento delle ulteriori somme.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO


Accogliere la presente modifica come parte integrante del piano proposto ed emettere ogni provvedimento consequenziale ed opportuno;

Si allega alla presente integrazione copia dell'estratto ruolo comunicato dalla Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del 10/03/2017

Con Osservanza

Palermo 28/09/2017

Sig. Lentini Duilio



Avv. Enrico Napoli



Avv. Marco Nicolò Luca

